

**LINEE GUIDA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTO INCENTIVANTE L'ADOZIONE
DA PARTE DI PRIVATI DEI CANI CUSTODITI PRESSO LA STRUTTURA CONVENZIONATA
ED A CARICO DEL COMUNE DI PRATA DI PORDENONE**

ART. 1 – Finalità

La finalità delle presenti linee guida è l'incentivazione dell'adozione da parte di privati dei cani randagi catturati nel territorio comunale ed ospitati presso il canile convenzionato, per garantire il loro benessere, per economizzare le spese derivanti dal mantenimento dei cani medesimi, nonché per prevenire il sovraffollamento della struttura convenzionata.

ART. 2 – Modalità di adozione

Tutti i cani randagi di proprietà del Comune ed ospitati presso il canile convenzionato possono essere adottati da privati che ne facciano richiesta.

I privati interessati ad ottenere l'adozione di un cane sottoscriveranno adeguata dichiarazione di ritiro cane randagio presso la struttura convenzionata e, con la stessa, presenteranno la relativa domanda di contributo presso il Comune. Il Responsabile preposto, dopo gli opportuni accertamenti e garanzie di buon trattamento, disporrà l'erogazione dello stesso.

Il cane adottato diviene di proprietà dell'adottante, che sarà registrato all'anagrafe canina comunale e regionale quale proprietario e sarà tenuto ad osservare tutti gli obblighi previsti dalla normativa vigente per chi detiene un cane.

ART. 3 – Contributo economico incentivante l'adozione

Il Comune di Prata di Pordenone riconoscendo la funzione sociale dell'affidamento di cani randagi, da parte di soggetti privati, ritiene di incentivarla con un contributo economico di euro 300,00 da suddividere in due rate nella misura:

- euro 150,00 da erogare dopo trenta giorni dall'adozione dell'animale;
- euro 150,00 dopo un anno dall'adozione dell'animale, previa presentazione di certificazione veterinaria che attesti il buono stato di salute del cane, al fine di verificare il corretto ed adeguato trattamento.

ART. 4 – Requisiti per l'adozione

I cani randagi catturati sul territorio comunale e ricoverati presso il canile convenzionato potranno essere affidati definitivamente qualora ricorrano le seguenti condizioni in capo all'aspirante affidatario:

- compimento del diciottesimo anno età;
- garanzia di adeguato trattamento, con impegno al mantenimento dell'animale in buone condizioni presso la propria abitazione o comunque in ambiente idoneo ad ospitarlo, in relazione alla taglia ed alle caratteristiche etologiche proprie della razza, assicurando le previste vaccinazioni e cure veterinarie;
- assenza di condanne penali in relazione al maltrattamento e crudeltà nei confronti degli animali;

Verrà disposto l'affido:

- a) in forma temporanea nel caso in cui non siano ancora trascorsi sessanta giorni dall'accalappiamento. In questo caso gli affidatari dovranno impegnarsi a restituire l'animale agli eventuali proprietari che ne facciano richiesta entro i suddetti termini;
- b) in forma definitiva quando siano trascorsi sessanta giorni dall'accalappiamento ed il proprietario non abbia reclamato l'animale.

In ambedue i casi l'affido è disposto mediante compilazione della scheda di affido cani randagi, che dovrà poi essere trasmessa agli uffici competenti del Comune a cura del Servizio Veterinario dell'Azienda per i Servizi Sanitari n. 6 Friuli Occidentale. In ogni caso dal momento dell'affido, sono trasferiti all'affidatario tutti gli obblighi e le responsabilità del proprietario di animali ai sensi delle vigenti leggi.

All'atto dell'affidamento, verrà consegnato all'affidatario del cane, le linee guida concernenti le norme per l'adozione dell'animale e la scheda di affido da sottoscrivere e riconsegnare all'Ufficio.

Non potranno essere consegnati in affidamento più di due cani per nucleo familiare.

ART. 6 – Mantenimento dell'animale

L'affidatario si impegna a mantenere l'animale in buone condizioni presso la propria residenza o altro domicilio e a non cederlo se non previa segnalazione al Comune affidante. Si impegna altresì a dichiarare lo smarrimento o il decesso dell'animale o a mostrare l'animale affidato al personale all'uopo incaricato nel corso degli eventuali controlli domiciliari predisposti dal Comune di Prata di Pordenone.

ART. 7 – Eventuale trasferimento dell'animale affidato

In caso di cessione del cane avuto in affidamento ad altro soggetto privato, il beneficiario del contributo si impegna a comunicare all'Ente il nominativo di quest'ultimo, il quale dovrà a sua volta sottoscrivere la scheda di affido.

La cessione a terzi dell'animale non comporterà l'automatico subentro del cessionario al cedente nel diritto di percepire il contributo incentivante l'adozione.

In nessun caso il cane adottato potrà essere riconsegnato al canile di provenienza se non nei casi previsti dall'art. 4, comma 5 della L.R. 20/2012.

ART. 8 – Inadempienze

In caso di inadempienza all'obbligo di custodire e mantenere l'animale in buone condizioni, il beneficiario è tenuto alla restituzione del contributo ricevuto.

ART. 9 – Norma transitoria

Al fine di riconoscere ed incentivare le adozioni di cani, in carico al Comune di Prata di Pordenone, il contributo di cui all'art. 3 viene riconosciuto, per l'anno corrente, anche a coloro che hanno già effettuato l'adozione nel corso del medesimo anno.

Il medesimo contributo verrà riconosciuto anche per l'adozione di animali da affezione, diversi dai cani, ricoverati nella struttura convenzionata ed a carico del Comune di Prata di Pordenone.